



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010494 P-4.22.25
del 07/11/2018



21319259

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 - COM(2018) 636.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19/20 settembre 2018.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 636 final del 12 settembre 2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0336(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento in esame si inserisce nelle intenzioni della Unione europea di dare maggiore fondamento alla democrazia rappresentativa che rappresenta uno dei valori fondamentali della stessa Unione. Esso fa inoltre parte di un pacchetto sulla sicurezza che comprende anche gli orientamenti della Commissione sulla applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale, la raccomandazione della Commissione relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo e la comunicazione su come svolgere elezioni libere ed eque.

In questo contesto va rimarcata la particolare importanza attribuita ai partiti politici dallo stesso TUE (si vedano gli artt. 10, par. 4 e 12, par. 2).

Nella raccomandazione del febbraio 2018 la Commissione europea ha invitato gli Stati membri ed i partiti politici europei e nazionali ad aumentare la trasparenza in merito alle loro affiliazioni e collegamenti.

A ciò si aggiungano le previsioni del regolamento (UE) 2016/679, ormai in vigore dal 25 maggio 2018, in merito alla protezione dei dati personali, da trattare in modo lecito e corretto, il che rappresenta un diritto fondamentale della UE.

Se è vero che la comunicazione online può rappresentare un mezzo di maggiore interazione tra i partiti politici ed i cittadini, al contempo essa comporta un rischio maggiore di trattamento illecito dei dati personali dei cittadini nel contesto elettorale, addirittura arrivando ad influenzare il dibattito democratico e le elezioni libere, ivi comprese quelle a livello europeo.

La legislazione unionale già riconosce, con il regolamento (UE) n. 1141/2014, la possibilità che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee acquistino tramite registrazione un proprio status giuridico europeo e possano in tal modo accedere ai finanziamenti europei. Lo stesso strumento normativo, inoltre, rappresenta un mezzo di controllo della trasparenza e dunque il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione. Esso ha infine introdotto una Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ai fini del controllo di tali partiti e fondazioni sin dal momento della loro registrazione e per irrogare sanzioni nei loro confronti.

Sebbene questo atto legislativo rappresenti un punto fondamentale della politica europea in materia, esso non scoraggia del tutto gli abusi delle norme in materia di protezione dei dati che possono incidere sullo svolgimento di libere elezioni.

Le **finalità** della proposta consistono, quindi, nel consentire l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che utilizzano le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo; vengono inoltre proposte modifiche al fine di consentire alla Autorità di operare in modo agevole ed efficace.

Gli elementi qualificanti ed innovativi della proposta possono essere così riassunti:

- viene prevista una procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali, che impone all'Autorità di controllo centrale (prontamente informata, dalle singole autorità degli Stati membri deputate alla tutela dei dati personali, delle violazioni e della previa adozione di misure *ad hoc*) di sollecitare il parere del comitato di personalità indipendenti. La procedura prevede inoltre un parere del comitato, funzionale a valutare se la violazione sia stata commessa al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo;
- non sono previste limitazioni temporali per l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio, sicché essi possono svolgersi anche a ridosso delle elezioni del Parlamento europeo;
- è prevista una nuova motivazione per le sanzioni che impediranno ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di ottenere un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea, nell'anno di irrogazione della sanzione;
- l'applicazione di questo procedimento non esclude che venga avviata la procedura di verifica delle condizioni e dei requisiti per la registrazione di cui all'art. 10 del regolamento n. 1141/2014, avviabile questo procedimento nei casi di violazione grave e manifesta dei valori su cui si fonda l'Unione;
- è previsto un meccanismo di riesame della sanzione irrogata dall'Autorità europea in caso di revoca della decisione, anche a seguito di esito vittorioso del ricorso proposto dall'interessato.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

In virtù del **principio di attribuzione**, l'Unione europea può agire *"esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par 1 e 2 TUE). L'unione europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri"* (art. 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

La base giuridica su cui si fonda la proposta di modifica del Regolamento è data dall'art. 224 TFUE, il quale stabilisce che *"il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'art. 10, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento"*, in aggiunta all'art. 106 bis del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Considerando che la proposta di modifica incide solo sulla platea dei partiti politici europei e

delle fondazioni politiche europee, già in precedenza sottoposti alla procedura di registrazione, è lecito dubitare che il ristretto ambito di applicabilità del regolamento, così come evincibile dalla proposta in esame, possa effettivamente assicurare le esigenze di controllo del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo.

Ci si interroga, quindi, sull'opportunità di estendere il meccanismo di controllo anche a formazioni politiche che non intendano registrarsi, con conseguente estensione della base giuridica anche all'art. 2 e 10, par. 1 e 2, del TUE.

In questi limiti si esprimono dubbi sul rispetto del principio di attribuzione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, *l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità* (art. 5, par. 1).

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che in *"in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri..... ma possonoessere conseguiti meglio a livello dell'Unione"*.

E' evidente che la dimensione europea del problema del rispetto del trattamento dei dati personali, da parte dei partiti politici e delle fondazioni politiche europee, impone una normazione unionale e non delegata ai singoli Stati membri.

Tenendo conto di questi elementi si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di **proporzionalità** in virtù del quale *"il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati"*. (Anche il principio in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione).

La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di questo principio in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi a livello di possibile influenza degli abusi nel trattamento dei dati personali sull'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

Peraltro, già il regolamento n. 1141/2014 prevede un sistema di tutela dei principi democratici su cui si fonda l'Unione europea e la presente proposta si limita soltanto ad adeguare il precedente strumento alla tutela dei dati personali, anche a seguito della entrata in vigore del regolamento 2017/679.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in esame merita di essere valutata **positivamente**, sebbene con le puntualizzazioni di cui al punto A) 1.

Essa infatti consente di rafforzare l'attuale quadro degli strumenti posti a tutela di interessi di

particolare rilievo, quale è il rafforzamento della democrazia nella Unione.

Quanto alla **tempistica**, sarebbe opportuna una approvazione in tempi abbastanza rapidi, tenuto conto della circostanza che si tratta di un progetto che potrà avere effetti positivi per l'economia dell'Unione e, di riflesso, del nostro Paese, anche in vista delle prossime consultazioni europee.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi **conformi all' interesse nazionale**, in quanto finalizzate ad assicurare strumenti che consentiranno una maggiore tutela degli interessi dell'Unione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Per quanto di competenza di questa amministrazione ci si riporta a quanto evidenziato sub A)1.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Per il **bilancio UE** è previsto che la proposta non avrà alcuna incidenza.

Per il **nostro Paese**, per quanto di competenza di questa amministrazione, le nuove disposizioni non hanno alcun impatto sul bilancio dello Stato.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Si può stimare un ampliamento del coinvolgimento dell'Autorità garante della protezione dei dati personali in termini che, comunque, allo stato non sono ancora chiari.

Si rileva comunque che in base alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni si evince (punto n. 2), che gli Stati membri sono invitati a promuovere, a norma del diritto nazionale o sovranazionale, la condivisione di informazioni tra le autorità per la protezione dei dati e le autorità incaricate del monitoraggio delle elezioni e delle attività e del finanziamento dei partiti politici, nel caso in cui si ritenga che vi sia una violazione incidente sulle elezioni del Parlamento europeo.

La stessa comunicazione raccomanda agli Stati membri di designare punti di contatto che partecipino ad una rete di cooperazione europea ai fini delle elezioni del Parlamento europeo.

Queste previsioni potrebbero avere un impatto sul nostro sistema dove il controllo è sostanzialmente rimesso ad organi autarchici (come la giunta delle elezioni nel caso di elezione al Parlamento nazionale) o giurisdizionali.

Sarebbe quindi opportuno chiarire quali dovranno essere le autorità nazionali incaricate del monitoraggio delle elezioni e del finanziamento dei partiti, oltre che cosa debba intendersi per "punti di contatto".

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma **non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali** (non coinvolgendo materie anche di competenza decentrata) ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta è stimata in **termini positivi** sotto il profilo del suo impatto sul sistema democratico.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di regolamento in esame può ritenersi di impatto positivo sui cittadini, consentendo un rafforzamento della loro partecipazione alle elezioni dell'organo rappresentativo europeo.

Altro

Nulla da rilevare.